

CAMERA DEI DEPUTATI N. 5325

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SANESE, BOTTA, VISCARDI, CAPACCI, RAVAGLIA, SERRENTINO, GROSSO, BIANCHINI, BORTOLAMI, BORTOLANI, BREDI, CELLINI, PERRONE, RICCI, RIGHI, TANCREDI

Presentata il 18 dicembre 1990

**Modifiche e rifinanziamento della legge 19 marzo 1990, n. 57,
istitutiva dell'Autorità per l'Adriatico**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Dopo otto mesi dalla data di entrata in vigore della legge 19 marzo 1990, n. 57, istitutiva dell'Autorità per l'Adriatico, si deve purtroppo constatare che non vi è stata quell'attività propulsiva e di stimolo che le norme in essa contenute, destinate alla salvaguardia del mare più esposto ai danni dell'inquinamento, lasciavano prevedere.

Degli 84 miliardi di lire stanziati per l'attuazione della citata legge n. 57 del 1990, 69 miliardi di lire sono stati spesi in previsione di una situazione d'emergenza, che fortunatamente è mancata, e per interventi urgenti che alla distanza non sono apparsi né urgenti né necessari.

Gli altri 15 miliardi di lire, destinati al piano di risanamento ed alla ricerca ed alla sperimentazione, rispettivamente per 5 e 10 miliardi di lire, richiedevano adeguate idee da parte dei componenti l'Autorità per l'Adriatico, che pur vede in posizione preminente i Ministri dell'ambiente e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, non sono stati impegnati. Sono stati creati dei gruppi di lavoro autonomo per le operazioni preliminari a carattere istruttorio, che la legge n. 57 del 1990 affida al segretario generale, ma questi non può tuttora contare su una struttura di supporto a carattere amministrativo.

Da qui la necessità di rivedere alcune norme della legge 19 marzo 1990, n. 57,

e della successiva 7 agosto 1990, n. 253, che avrebbe dovuto chiarire ma che ha creato soltanto confusione, volendo stabilire un raccordo tra le norme per la salvaguardia del mare Adriatico e quelle per la difesa del suolo.

La proposta di legge parte dalla precisa allocazione dei 70 miliardi di lire che la legge finanziaria 1991 assegna al fondo globale, per essere destinati alla salvaguardia del mare Adriatico con questa ripartizione:

lire 10.000 milioni per l'esercizio finanziario 1991,

lire 30.000 milioni per l'esercizio finanziario 1992,

lire 30.000 milioni per l'esercizio finanziario 1993.

Seguono le norme che riguardano l'interpretazione di altre già esistenti per rendere possibile l'applicazione dopo un periodo di rodaggio.

Non sono stravolti i principi informativi delle due leggi citate n. 57 del 1990 e n. 253 del 1990, né è prevista alcuna spesa aggiuntiva.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Gli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, rubrica Presidenza del Consiglio dei ministri, alla voce « Interventi di competenza dell'Autorità dell'Adriatico », sono interamente assegnati alla Presidenza del Consiglio dei ministri, per gli interventi di competenza dell'Autorità per l'Adriatico, ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 della legge 19 marzo 1990, n. 57, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge.

ART. 2.

1. I commi 1 e 2, dell'articolo 1 della legge 19 marzo 1990, n. 57, sono sostituiti dai seguenti:

« 1. È istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Autorità per l'Adriatico, presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali, che svolge le funzioni di vice presidente, e composta dai Ministri degli affari esteri, dell'ambiente, dei lavori pubblici, della marina mercantile, della sanità e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dai presidenti delle giunte regionali delle regioni Abruzzo, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Molise, Puglia e Veneto. Alle riunioni dell'Autorità per l'Adriatico possono partecipare delegati dei Ministri e dei presidenti di cui al presente comma, designati di volta in volta ed assistere gli invitati in base agli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

2. L'Autorità per l'Adriatico esercita le funzioni già attribuite al Comitato per la difesa del mare Adriatico, istituito con

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in data 16 maggio 1989. In particolare è competente per i seguenti interventi:

a) adotta i provvedimenti necessari per l'attuazione del piano di risanamento del mare Adriatico, su proposta della segreteria tecnica, sentiti i Ministri dell'ambiente, della marina mercantile e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

b) adotta i provvedimenti necessari per le attività di ricerca e sperimentazione per la salvaguardia del mare Adriatico, su proposta della segreteria tecnica, sentiti i Ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, dell'ambiente e della marina mercantile;

c) adotta i provvedimenti necessari per l'attuazione del piano di emergenza per la salvaguardia del mare Adriatico e per la tutela della sua balneabilità, su proposta della segreteria tecnica, sentiti i Ministri della marina mercantile, dell'ambiente e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, stabilendo altresì i criteri di attribuzione e ripartizione delle disponibilità finanziarie assegnate, e dando mandato al Ministro della marina mercantile per l'attuazione di tutti gli interventi urgenti, anche mediante ordinanze, ai sensi del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

d) impartisce direttive alle amministrazioni regionali, provinciali e comunali, nonché alle autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali del versante del mare Adriatico;

e) mantiene contatti con le amministrazioni statali;

f) approva accordi di programma in relazione ai provvedimenti attuativi di cui alle lettere a), b) e c);

g) esercita il controllo e la vigilanza sull'attuazione dei provvedimenti per la salvaguardia del mare Adriatico e la tutela della sua balneabilità;

h) costituisce gruppi di lavoro a tempo determinato e per temi specifici, composti da esperti in discipline scientifiche;

i) approva la relazione annuale da inviare al Parlamento;

l) esprime parere sulle proposte per accordi internazionali, riguardanti la salvaguardia del mare Adriatico e la tutela della sua balneabilità;

m) adotta il regolamento di amministrazione e contabilità, di cui al comma 2 dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 253 ».

ART. 3.

1. All'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 57, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« *2-bis.* La segreteria tecnica, costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su designazione dei Ministri e dei presidenti di giunte regionali componenti dell'Autorità per l'Adriatico, svolge funzioni propositive, consultive e istruttorie con il coordinamento del segretario generale di cui al comma 2.

2-ter. I componenti della segreteria tecnica di cui al comma *2-bis*, durano in carica cinque anni, salvo diverso avviso dei Ministri e dei presidenti delle giunte regionali, partecipano alle riunioni della segreteria tecnica e possono farsi sostituire da loro delegati indicati di volta in volta.

2-quater. Il segretario generale dell'Autorità per l'Adriatico costituisce una struttura di supporto composta da non più di quindici unità di personale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, alla quale competono gli adempimenti amministrativo-contabili inerenti alle funzioni dello stesso segretario generale ».

ART. 4.

1. All'articolo 13 della legge 7 agosto 1990, n. 253, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 8-bis. Il trattamento economico complessivo del segretario generale dell'Autorità per l'Adriatico è stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro del tesoro ».

ART. 5.

1. All'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 253, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 4-bis. Ai componenti della segreteria tecnica dell'Autorità per l'Adriatico e dei gruppi di lavoro costituiti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 19 marzo 1990, n. 57, competono gettoni di presenza per la partecipazione alle giornate di seduta nella misura da stabilirsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro del tesoro ».

ART. 6.

1. All'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 253, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

« 4-bis. All'Autorità per l'Adriatico si applicano i commi 2 e 3. Il regolamento di amministrazione e contabilità acquista efficacia con l'approvazione mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro del tesoro o, comunque, con il decorso di sessanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 3, in assenza di motivati rilievi da parte del Ministro stesso. In presenza, invece, di motivati rilievi, si applica la procedura di cui all'articolo 29, sesto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70 ».

2. All'articolo 15 della legge n. 253 del 1990, dopo il comma 6, è inserito il seguente:

« 6-bis. Il segretario generale dell'Autorità per l'Adriatico rende al Presidente del Consiglio dei ministri il conto delle somme accreditate entro il mese di marzo dell'anno successivo. Con decreto del Ministro del tesoro sono fissati i criteri e le modalità per l'accredito dei fondi e la loro rendicontazione ».